

Delibera di Giunta Nazionale n. 13 del 27 ottobre 2018

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati - riunitasi in data 27 ottobre 2018, in relazione all' art 15 DL 113/2018 pubblicato sulla GU n. 231 del 4 ottobre 2018

premessso

- che il DL 113/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” tra le disposizioni introdotte prevede una modifica del TU sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2012, n 115);
- che in particolare l'art 15 del Decreto Legge succitato inserisce nel TU l'art 130 bis che dispone: “Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. Non possono altresì essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova”;

considerato

- che l'esclusione in questione andrebbe collegata a specifiche cause di inammissibilità, in quanto, come afferma la Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio 2018 n. 16, il tenore letterale dell'art. 106, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 (norma già in vigore nel processo penale) “non preclude affatto una interpretazione che consenta di distinguere fra le cause che determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, tenendo conto della ricordata ratio legis”; (v. carenza d'interesse a ricorrere sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso);
- che il fine può apparire l'allineamento della disciplina civile a quella penale, mutuando quanto previsto in sede penale dall'art. 106 d.P.R. n. 115/2002, ma sul punto occorre tener conto di quanto sotteso dalla Corte Costituzionale in ordine all'opportunità di una concreta distinzione in merito alla causa della inammissibilità;

considerato ancora

- che la “disattenzione” del difensore nella materia del patrocinio a spese dello Stato è già disciplinata dall'art. 136 del d.P.R. n. 115/2002, prevedendo che venga revocata l'ammissione in caso di azione o resistenza in giudizio da parte dell'ammesso con malafede o colpa grave (ed in tal caso con la revoca non si ha alcuna liquidazione del compenso al difensore);
- che la norma che esclude il compenso al difensore per le impugnazioni dichiarate inammissibili non andrebbe comunque applicata nel caso in cui il difensore proponga impugnazione per resistere all'appello del p.m. (Cass. pen. sez. IV, 3 marzo 2004, Bastone);

rilevato

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Aderente all'AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats

Presidente Avv. Alberto Vermiglio

Sede Nazionale Via Tacito 50, 00193 ROMA- C.F. 97213330588 – Tel. +39 06 68 32 427 – Fax +39 06 81151010 – info@aiga.it – www.aiga.it

- che detta norma, nel tenore in cui è oggi formulata, non costituisce un freno all'accesso al patrocinio a spese dello Stato dei "migranti" nei procedimenti di richiesta di asilo, come paventato da alcuni, ma determina, invece, un limitato accesso all'istituto per tutti i cittadini (anche italiani) in tutti i procedimenti civili;
- che peraltro detta modifica obbligherebbe l'avvocato ad effettuare un vaglio *ex ante* sull'ammissibilità dell'impugnazione che risulta alquanto difficoltosa se non addirittura impossibile;
- che detta norma con un conseguente taglio generale al ricorso all'istituto del c.d. gratuito patrocinio, sia "scoraggiando" le impugnazioni che "limitando" l'esborso per consulenze tecniche di parte, appare un'evidente compressione del diritto alla difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione, allorquando prevede l'esclusione della liquidazione dei compensi per le impugnazioni definite inammissibili, con evidente fine di dissuadere la proposizione delle stesse;
- che è necessario che si intervenga in relazione all'introduzione dell'art 130 bis nel TU spese di giustizia, magari prevedendo un diverso parametro ai fini dell'esclusione dei benefici di cui al patrocinio a spese dello Stato

tanto sopra premesso, considerato e rilevato, la Giunta Nazionale

delibera

di sollecitare la politica ad adottare un emendamento relativo all'art 15 DL 1113/2018 laddove introduce l'art 130 bis al TU Spese di Giustizia.

Roma, 27 ottobre 2018

Il Presidente

Alberto Vermiglio

